



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 66

Oggetto:

Affidamento e conservazione, di urne cinerarie: approvazione della procedura per la concessione della relativa autorizzazione.

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di Agosto alle ore 10:30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco		X
TOSETTO AMBRA	Vice Sindaco	X	
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X	
BERTINI GIUSEPPE	Assessore	X	
BANNO' SALVATORE	Assessore	X	

Presiede il Vice Sindaco **TOSETTO AMBRA**

Presiede il Vice Sindaco **TOSETTO AMBRA**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

Premesso che la Legge 30 marzo 2001, n. 130 ha introdotto nuove disposizioni in materia di cremazione, dispersione delle ceneri, o alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, nel rispetto della volontà del defunto;

Considerato che l'art. 3, comma 1, della Legge 130/2001 prevedeva l'adozione di un Regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata legge, da parte del Ministero, che a tutt'oggi non è stato emanato;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2004, il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, n. 2957/2003 del 29 ottobre 2003, nonché la nota del Ministero della Salute n. DGPREV/I/5401/P/F2.c.a. dell'8 marzo 2004;

Visto il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR);

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

Visto la Legge regionale 17/08/2010, n. 18 "disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri";

Vista la Legge della Regione Sicilia, legge 3 marzo 2020, n.4 – disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n.18;

Considerato che il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente nel Comune non vieta l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari;

Ritenuto opportuno rispettare le richieste di una parte di cittadini intese a dare applicazione alle disposizioni testamentarie dei propri defunti in merito alla sistemazione delle proprie ceneri, purché non in contrasto con le norme vigenti;

Preso atto, inoltre, che in diversi Comuni italiani sono già state adottate disposizioni in merito a tali procedure che hanno consentito, in via provvisoria e transitoria, l'applicazione di talune delle norme contenute nella Legge 30 marzo 2001, n. 130;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute del 1 luglio 2002 avente per oggetto: "Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali";

Ritenuto necessario stabilire la seguente procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, come sotto indicata:

Istanza (in bollo) presentata dal familiare individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri (art. 3, comma 1, lett. e) Legge 130/2001) contenente i seguenti dati:

- generalità e residenza del richiedente;
- generalità, luogo e data di decesso del defunto;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 15 giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- la persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- All'istanza dovrà essere allegata la volontà espressa dal defunto o copia conforme in una delle seguenti forme:
- testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

L'ufficio competente rilascerà al richiedente l'autorizzazione prevista;

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del Servizio interessato;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Per quanto sopra esposto ed al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne le pratiche cimiteriali:

1. di affidare al competente ufficio comunale individuato nel Servizio Amministrativo e in particolare al Responsabile del Servizio competente o suo delegato, il compito di concedere ai familiari richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità meglio specificate nelle premesse;
2. di stabilire che l'Amministrazione Comunale possa procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;
3. di approvare la procedura indicata nelle premesse e la modulistica allegata al presente deliberato;
4. di ritenere che non debba essere applicata alcuna tariffa per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio della residenza del familiare affidatario dell'urna, ritenendo che il luogo abituale di conservazione dell'urna coincida con la residenza legale.
5. Con separata votazione unanime, particolarmente resa, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

RUFFETTO MARIA

Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore anziano

Il Vice Sindaco

Il Segretario

TOSETTO AMBRA

TOSETTO AMBRA

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____.

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04/08/2022 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.
Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO